

**DETERMINA**  
**N.028/22 DEL 14.03.2022**

**OGGETTO: Annullamento aggiudicazione gara per lavori di manutenzione straordinaria della funivia Taormina/Mazzarò, giusta Determina del Direttore F.F. n. 32 del 31.01.2022.**

***IL DIRETTORE GENERALE***

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 002 del 27.01.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista la proposta del responsabile del procedimento, collaboratore d'ufficio, dott.ssa Anna Catalano, inerente all'annullamento aggiudicazione gara per lavori di manutenzione straordinaria della funivia Taormina/Mazzarò, giusta Determina del Direttore F.F. n. 32 del 31.01.2022.

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

- 1) Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "annullamento aggiudicazione gara per lavori di manutenzione straordinaria della funivia Taormina/Mazzarò, giusta Determina del Direttore F.F. n. 32 del 31.01.2022.

Il Direttore Generale  
Ing. Nunzio Priolo





## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Annullamento aggiudicazione gara per lavori di manutenzione straordinaria della funivia Taormina/Mazzarò, giusta Determina del Direttore F.F. n. 32 del 31.01.2022.**

Il Responsabile del procedimento

### PREMESSO

Che con Determina Direttore F.F. n. 112 del 16.12.2021 è stata avviata procedura di gara mediante Bando pubblico, dell'importo a base d'asta pari ad € 108.000,00 oltre iva, per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria della funivia Taormina/Mazzarò, secondo il criterio del prezzo più basso;

che in data 31.01.2022 si è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, presso la sede aziendale, per procedere all'apertura delle buste ed alla valutazione delle offerte;

che la commissione di gara, con apposito verbale del 31.01.2022, ha rilevato che sono pervenute due offerte da parte delle seguenti ditte:

prot. n. 300 del 20.01.2022 – società SACMIF srl offerta pari ad € 107.028,00;

prot. n. 439 del 28.01.2022 – società GRAFFER srl offerta pari ad € 79.800,00;

che, in applicazione del criterio del prezzo più basso, la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione della gara nei confronti della società GRAFFER srl con sede in via Tellaroli n. 5/N, 25017 Lonato del Garda (BS), che ha proposto l'offerta minore pari ad € 79.800,00;

che con Determina del Direttore F.F. n. 32 del 31.01.2022 si è preso atto del verbale di gara del 31.01.2022 e aggiudicato l'affidamento alla società GRAFFER srl con sede in via Tellaroli n. 5/N, 25017 Lonato del Garda (BS), al prezzo pari ad € 79.800,00;

che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

che unitamente all'offerta presentata in sede di gara la società GRAFFER srl ha presentato apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici e dichiarando fra l'altro:

18. il possesso di certificato del sistema di gestione della qualità ISO;
19. di avere alle proprie dipendenze da almeno 5 anni, a garanzia di esperienza specifica, almeno un operatore specializzato di II livello c.n.d. secondo UNI EN 9712 per quanto riguarda gli esami magnetoscopici e ultrasuoni che deve essere presente in cantiere durante la fase dei controlli;
20. di essere in grado di fornire n. 4 operatori specializzati alle proprie dipendenze da almeno 5 anni in possesso dell'abilitazione ai lavori in quota a garanzia di esperienza





specifica nel settore funiviario ed avere nel proprio curriculum almeno n. 5 montaggi o revisione di impianti Leitner fornitore della cabinovia in oggetto;

21. il possesso da almeno 5 anni le attrezzature necessarie agli esami MS e US con magnetizzazione e verifica in corso di validità, nonché di attrezzatura idonea all'esame magneto induttivo della fune con visualizzazione a video e registrazione digitale;

che con mail del 07.02.2022 e successiva nota di sollecito prot. n. 801 del 15.02.2022, è stata richiesta alla società GRAFFER srl la presentazione della documentazione prevista dal bando attestante il possesso dei requisiti specifici dichiarati contestualmente alla presentazione dell'offerta e da cui si evinca:

18. il possesso di certificato del sistema di gestione della qualità ISO;
19. di avere alle proprie dipendenze da almeno 5 anni, a garanzia di esperienza specifica, almeno un operatore specializzato di II livello c.n.d. secondo UNI EN 9712 per quanto riguarda gli esami magnetoscopici e ultrasuoni che deve essere presente in cantiere durante la fase dei controlli;
20. di essere in grado di fornire n. 4 operatori specializzati alle proprie dipendenze da almeno 5 anni in possesso dell'abilitazione ai lavori in quota a garanzia di esperienza specifica nel settore funiviario ed avere nel proprio curriculum almeno n. 5 montaggi o revisione di impianti Leitner fornitore della cabinovia in oggetto;
21. il possesso da almeno 5 anni le attrezzature necessarie agli esami MS e US con magnetizzazione e verifica in corso di validità, nonché di attrezzatura idonea all'esame magneto induttivo della fune con visualizzazione a video e registrazione digitale;

che la società GRAFFER srl, con PEC acquisita al prot. n. 935 in data 22.02.2022, ha trasmesso parte della documentazione richiesta precisando che:

4. *“Relativamente ai requisiti di cui ai punti 19 e 20 confermiamo che Graffer srl si avvarrà dell'ausilio, nonché delle risorse della società Prodigis srl di cui all'accordo formalizzato in data 12.01.2022 Prodigis srl metterà a disposizione pertanto i dipendenti per la durata dell'intervento; come da contratto di avalimento (allegato 5);*
5. *“Relativamente al requisito di cui al punto 21 confermiamo che Graffer srl si avvarrà dell'ing. Cecconi, in possesso di tali requisiti, di cui all'accordo formalizzato in data 14.01.2022, come da contratto di avalimento (allegato 6);*
6. *“Per completezza, la circostanza che la scrivente abbia presentato individualmente la domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, non preclude la facoltà di ricorrere alle capacità tecniche di soggetti terzi, con i quali siano stati stipulati dei contratti di avalimento prima della scadenza del Bando;*

che con PEC del 25.02.2022, l'ASM ha comunicato alla società GRAFFER srl **l'avvio del procedimento di revoca** dell'aggiudicazione in quanto l'impresa **risulta priva** del possesso dei



3



requisiti di cui ai punti 19,20 e 21, **dichiarati in sede di presentazione dell'offerta**, che inoltre la trasmissione dei contratti di avvalimento, con PEC del 22.02.2022, risulta tardiva e non conforme a quanto previsto dall'art. 89, comma 1 del Dlgs. 50/2016, e che *“La possibilità di usufruire dell'avvalimento, come disposto dal predetto art.89, deve essere **dichiarata al momento della presentazione della domanda di partecipazione ed allegando, contestualmente, i relativi contratti di avvalimento, unitamente a dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria, prevista dal medesimo art. 89**”*;

**VISTA** la nota di osservazioni presentata dalla società GRAFFER srl, acquisita al prot. n. 1111 del 03.03.2022, con la quale si indica, fra l'altro, che:

1. Come precisato dalla sentenza Consiglio di Stato, sezione quinta, del 21 maggio 2020 n. 3209, **benchè** *“...il contratto deve essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione...nell'ipotesi che ciò non avvenga, **occorre** **“...dimostrare, a posteriori, che il contratto di avvalimento sia stato, in realtà, stipulato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte...”**;*
2. ...la scrivente ha dimostrato che i contratti di avvalimento sono stati tutti stipulati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
3. ...che la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio anche quando la dichiarazione dell'impresa ausiliaria risulti di data certa *“...che ne attesti l'avvenuta formulazione prima della scadenza dei termini di partecipazione alla gara stessa...”*

**CONSIDERATO** che l'ASM, con PEC del 05.03.2022, ha richiesto ulteriori chiarimenti alla società GRAFFER srl, segnalando che:

1. non è stato dimostrato, **per come dichiarato dal rappresentante legale** (in sede di presentazione di offerta), *“di avere alle proprie dipendenze da almeno 5 anni,..., almeno un operatore specializzato di II livello c.n.d. secondo UNI EN 9712...”* né di avere *“...n. 4 operatori specializzati alle proprie dipendenze da almeno 5 anni...”* ;
2. Non è stato dichiarato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, come disposto dall'art.89 del Dlgs. 50/2016, di voler usufruire dell'avvalimento e non è stata presentata, **al momento della presentazione della domanda** di partecipazione, la **dichiarazione sottoscritta** dalla impresa ausiliaria, prevista dal medesimo art. 89 comma 1, del Dlgs. N. 50 del 2016 (dichiarazione fondamentale perché l'ausiliario **assuma direttamente** nei confronti della stazione appaltante **gli obblighi** di mettere a disposizione del concorrente i requisiti e le risorse di cui quest'ultimo è carente, nonché dimostri il possesso dei requisiti generali);





3. sebbene sia stata richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3209/2020, **non è stata fornita alcuna prova** circa l'antiorità della sottoscrizione dei contratti di avvalimento e delle dichiarazioni delle imprese ausiliarie di impegno nei confronti dell'ASM (ex art. 89, comma1, Dlgs. N. 50 del 2016);

**CONSTATATO** che, a seguito della predetta richiesta di chiarimenti, la società GRAFFER srl, ha presentato ulteriore nota acquisita al prot. n. 1281 del 09.03.2022, con la quale si indica, fra l'altro, che:

1. ...la scrivente ha dimostrato di possedere i requisiti speciali previsti dal modello A (ed in particolare "*di avere alle proprie dipendenze da almeno 5 anni...almeno un operatore specializzato di II livello c.n.d. secondo UNI EN 9712...*" nonché "...n. 4 operatori specializzati alle proprie dipendenze da almeno 5 anni...") ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, che ne ha consentito di sopperire la carenza dei predetti requisiti;
2. ...come risulta dai contratti di avvalimento prodotti, le ausiliarie hanno assunto un obbligo giuridico diretto ed inequivocabile nei confronti di Codesta Stazione appaltante...;
3. I contratti di avvalimento, **contenenti le predette dichiarazioni di impegno delle ausiliarie**, sono stati stipulati in data 12.01.2022 ossia prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e peraltro, l'antiorità della data di sottoscrizione dei suddetti contratti è **dimostrata dalla circostanza che le marche apposte sugli stessi riportano la data del 10 dicembre 2021**;

**RITENUTO**, sulla base di un'approfondita valutazione degli atti, delle osservazioni e chiarimenti trasmessi dalla società GRAFFER srl durante il contraddittorio, giuste note prot. n. 1111 del 03.03.2022 e prot. n. 1281 del 09.03.2022, che la **società medesima risulta priva dei requisiti specifici**, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, di cui ai punti 19, 20 e 21 (modello A del Bando), per le motivazioni suddette e che si specificano più dettagliatamente di seguito:

1. non è stato dimostrato, **per come dichiarato dal rappresentante legale** (in sede di presentazione di offerta) al punto 19 (modello A del Bando), "**di avere alle proprie dipendenze** da almeno 5 anni,..., almeno un operatore specializzato di II livello c.n.d. secondo UNI EN 9712..." **né di avere** (punto 20 modello A) "...n. 4 operatori specializzati **alle proprie dipendenze** da almeno 5 anni..." **né di possedere** (punto 21 modello A) "da almeno 5 anni le attrezzature necessarie agli esami MS e US con magnetizzazione e verifica in corso di validità, nonché di attrezzatura idonea all'esame magneto induttivo della fune...", ma anzi al contrario ha presentato, successivamente all'aggiudicazione, dei contratti di avvalimento a dimostrazione **che non possiede i requisiti dichiarati** alla presentazione dell'offerta;





# Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

2. non è stato dichiarato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, come disposto dall'art.89 del Dlgs. 50/2016, di voler usufruire dell'avvalimento e non è stata presentata, **al momento della presentazione della domanda** di partecipazione, la **dichiarazione sottoscritta** dalla impresa ausiliaria, prevista dal medesimo art. 89 comma 1, del Dlgs. N. 50 del 2016 (dichiarazione fondamentale perché l'ausiliario **assuma direttamente** nei confronti della stazione appaltante **gli obblighi** di mettere a disposizione del concorrente i requisiti e le risorse di cui quest'ultimo è carente, nonché dimostri il possesso dei requisiti generali)
3. sebbene sia stata richiamata, durante il contraddittorio, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3209/2020, **non è stata fornita alcuna prova** circa **l'anteriorità della sottoscrizione** dei **contratti** di avvalimento e delle **dichiarazioni** delle imprese ausiliarie **di impegno** nei confronti dell'ASM (ex art. 89, comma 1, Dlgs. N. 50 del 2016), in quanto la circostanza che **le marche** apposte sugli stessi riportano la data **del 10 dicembre 2021**, **non dimostrano**, come asserito dall'impresa, l'anteriorità della sottoscrizione dei contratti e delle dichiarazioni delle ausiliarie rispetto alla data di presentazione della domanda, ma semplicemente che la data di sottoscrizione non è certamente anteriore al 10 dicembre 2021, in quanto non trattasi di marche temporali che certificano la data di applicazione, ma di semplici marche di tipo comune applicabili tramite adesivo in qualsiasi momento, anche successivo;

**RITENUTO**, per le motivazioni predette, che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione non è diventata efficace in quanto la verifica del possesso dei prescritti requisiti ha dato esito negativo;

**CONSIDERATO** che l'aggiudicazione della gara alla società GRAFFER srl, giusta Determina del Direttore F.F. n. 32 del 31.01.2022, per le motivazioni suddette, è da ritenersi illegittima e pertanto annullabile;

**VISTO** il D.lgs 50/2016;

**VISTA** la L. 241/90;

**Tutto ciò premesso  
Propone al Direttore Generale di**

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;






2. Di dare atto che l'aggiudicazione nei confronti della società GRAFFER srl della gara per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria della funivia Taormina/Mazzarò, giusta Determina del Direttore F.F. n. 32 del 31.01.2022, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, non è diventata efficace in quanto la verifica del possesso dei prescritti requisiti ha dato esito negativo per le motivazioni richiamate in premessa e più dettagliatamente specificate di seguito:

- a. non è stato dimostrato, **per come dichiarato dal rappresentante legale** (in sede di presentazione di offerta) al punto 19 (modello A del Bando), **“di avere alle proprie dipendenze** da almeno 5 anni,..., almeno un operatore specializzato di II livello c.n.d. secondo UNI EN 9712...” **né di avere** (punto 20 modello A) “...n. 4 operatori specializzati **alle proprie dipendenze** da almeno 5 anni...” **né di possedere** (punto 21 modello A) “ da almeno 5 anni le attrezzature necessarie agli esami MS e US con magnetizzazione e verifica in corso di validità, nonché di attrezzatura idonea all'esame magneto induttivo della fune...”, ma anzi al contrario ha presentato, successivamente all'aggiudicazione, dei contratti di avvalimento **a dimostrazione che non possiede i requisiti dichiarati** alla presentazione dell'offerta;
- b. non è stato dichiarato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, come disposto dall'art.89 del Dlgs. 50/2016, di voler usufruire dell'avvalimento e non è stata presentata, **al momento della presentazione della domanda** di partecipazione, la **dichiarazione sottoscritta** dalla impresa ausiliaria, prevista dal medesimo art. 89 comma 1, del Dlgs. N. 50 del 2016 (dichiarazione fondamentale perché l'ausiliario **assuma direttamente** nei confronti della stazione appaltante **gli obblighi** di mettere a disposizione del concorrente i requisiti e le risorse di cui quest'ultimo è carente, nonché dimostri il possesso dei requisiti generali);
- c. sebbene sia stata richiamata, durante il contraddittorio, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3209/2020, **non è stata fornita alcuna prova circa l'anteriorità della sottoscrizione** dei **contratti** di avvalimento e delle **dichiarazioni** delle imprese ausiliarie **di impegno** nei confronti dell'ASM (ex art. 89, comma 1, Dlgs. N. 50 del 2016), in quanto la circostanza che **le marche** apposte sugli stessi riportano la data **del 10 dicembre 2021, non dimostrano**, come asserito dall'impresa, l'anteriorità della sottoscrizione dei contratti e delle dichiarazioni delle ausiliarie rispetto alla data di presentazione della domanda, ma semplicemente che la data di sottoscrizione non è certamente anteriore al 10 dicembre 2021, in quanto non trattasi di marche temporali che certificano la data di applicazione, ma di semplici marche di tipo comune applicabili tramite adesivo in qualsiasi momento anche successivo;





3. Di annullare, per le motivazioni suddette, l'aggiudicazione della gara nei confronti della società GRAFFER srl, giusta Determina del Direttore F.F. n. 32 del 31.01.2022, per il mancato possesso dei prescritti requisiti specifici da parte dell'impresa e più dettagliatamente per quanto di seguito specificato:
- a. non è stato dimostrato, **per come dichiarato dal rappresentante legale** (in sede di presentazione di offerta) al punto 19 (modello A del Bando), **“di avere alle proprie dipendenze** da almeno 5 anni,..., almeno un operatore specializzato di II livello c.n.d. secondo UNI EN 9712...” **né di avere** (punto 20 modello A) “...n. 4 operatori specializzati **alle proprie dipendenze** da almeno 5 anni...” **né di possedere** (punto 21 modello A) “ da almeno 5 anni le attrezzature necessarie agli esami MS e US con magnetizzazione e verifica in corso di validità, nonché di attrezzatura idonea all'esame magneto induttivo della fune...”, ma anzi al contrario ha presentato, successivamente all'aggiudicazione, dei contratti di avvalimento **a dimostrazione che non possiede i requisiti dichiarati** alla presentazione dell'offerta;
  - b. non è stato dichiarato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, come disposto dall'art.89 del Dlgs. 50/2016, di voler usufruire dell'avvalimento e non è stata presentata, **al momento della presentazione della domanda** di partecipazione, la **dichiarazione sottoscritta** dalla impresa ausiliaria, prevista dal medesimo art. 89 comma 1, del Dlgs. N. 50 del 2016 (dichiarazione fondamentale perché l'ausiliario **assuma direttamente** nei confronti della stazione appaltante **gli obblighi** di mettere a disposizione del concorrente i requisiti e le risorse di cui quest'ultimo è carente, nonché dimostri il possesso dei requisiti generali);
  - c. sebbene sia stata richiamata, durante il contraddittorio, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3209/2020, **non è stata fornita alcuna prova circa l'anteriorità della sottoscrizione** dei **contratti** di avvalimento e delle **dichiarazioni** delle imprese ausiliarie **di impegno** nei confronti dell'ASM (ex art. 89, comma 1, Dlgs. N. 50 del 2016), in quanto la circostanza che **le marche** apposte sugli stessi riportano la data **del 10 dicembre 2021, non dimostrano**, come asserito dall'impresa, l'anteriorità della sottoscrizione dei contratti e delle dichiarazioni delle ausiliarie rispetto alla data di presentazione della domanda, ma semplicemente che la data di sottoscrizione non è certamente anteriore al 10 dicembre 2021, in quanto non trattasi di marche temporali che certificano la data di applicazione, ma di semplici marche di tipo comune applicabili tramite adesivo in qualsiasi momento anche successivo;





Azienda Servizi Municipalizzati  
TAORMINA

4. Trasmette la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
5. Notificare il presente provvedimento alla società GRAFFER srl con sede in via Tellaroli n. 5/N, 25017 Lonato del Garda (BS);
6. Rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Responsabile del procedimento

Il collaboratore d'ufficio

Dott.ssa Anna Catalano

